

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	19
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	34
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	24
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	32
ALLEGATO 2 ( <i>Testo unificato adottato come base</i> ) .....	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	33

#### SEDE REFERENTE

Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

#### La seduta comincia alle 16.

**DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.**

**C. 3591 Governo.**

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Ricorda inoltre che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha stabilito l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento per la giornata di lunedì 13 maggio prossimo: pertanto, in occasione dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si è convenuto di concludere l'esame in sede referente entro la seduta di domani, ovvero di mercoledì.

Avverte quindi che sono state presentate 69 proposte emendative (*vedi allegato 1*) al provvedimento.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle recenti sentenze della Corte Costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.

In tale contesto rammenta in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 247 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost. ».

Segnala quindi, per quanto riguarda l'oggetto del decreto-legge, come esso affronti un ambito materiale circoscritto, in quanto:

all'articolo 1 si prevede – limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 – che l'elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio;

all'articolo 2 si prevede l'applicazione, in caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* da tenersi nel 2022 con il primo turno delle elezioni amministrative, della normativa in materia di adempimenti co-

muni, funzionamento degli uffici elettorali di sezione e orari di votazione; inoltre si prevede che la disciplina ivi introdotta trovi applicazione anche quando le elezioni amministrative siano regolate da norme regionali;

sempre all'articolo 2, si prevede che, laddove tali consultazioni si svolgano contestualmente, al termine del voto si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun *referendum* e successivamente alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali;

all'articolo 3 si introduce una disciplina speciale che, con riferimento alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, prevede la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

all'articolo 4 – limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 – si conferma sostanzialmente la disciplina circa l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, già prevista nel 2020 e nel 2021;

all'articolo 5 si dispone che le operazioni di votazione oggetto del decreto-legge si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo e che al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, istituendo inoltre un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale;

all'articolo 6 si riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali e circoscri-

zionali dell'anno 2022, si riduce, esclusivamente per le elezioni del 2022, il *quorum* strutturale necessario per la validità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista e si prevede, ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune e sempre per le elezioni 2022, che non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero che non esercitano il diritto di voto;

sempre all'articolo 6, si interviene sul meccanismo della sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i *referendum*, rifinanziando inoltre per un milione di euro per l'anno 2023 il Fondo per il voto elettronico finalizzato a tale sperimentazione introdotto dalla legge di bilancio 2020;

all'articolo 7, modificando a regime soprattutto la legge n. 459 del 2001:

si prevede l'istituzione – presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli – di un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle diverse ripartizioni;

si prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, e sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione Europa, comprensiva dei territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;

si definiscono le modalità per la trasmissione dei plichi inviati dai responsabili degli uffici consolari, disponendo che compete all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero l'invio agli uffici decentrati;

si interviene sulla disciplina secondo cui, al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'Ufficio centrale i verbali dei seggi, e secondo cui, concluse le operazioni di scrutinio e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione Estero, proclama gli eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista e dei risultati ottenuti;

si modifica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, stabilendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri collabori direttamente con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nella ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali, sia presso l'Ufficio centrale di Roma sia presso i nuovi uffici decentrati, nonché nello svolgimento delle attività volte ad assicurare la funzionalità dei suddetti seggi elettorali;

si estendono, per quanto di competenza di ciascun soggetto coinvolto nel procedimento pre-elettorale, le previsioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, relative agli Uffici territoriali del Governo, alle Corti di appello, alle commissioni elettorali comunali e all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, attualmente riferiti alle sole sedi di Roma, altresì alle nuove sedi decentrate di Milano, Bologna, Firenze e Napoli coinvolte nelle operazioni preliminari, e si estendono, attraverso modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, le disposizioni relative alle operazioni di scrutinio, già previste per l'Ufficio centrale di Roma, ai nuovi uffici decentrati.

Rileva quindi, in sintesi, come il decreto-legge non operi alcun generale ridisegno a regime della disciplina elettorale, ma intervenga, con disposizioni temporanee relative al solo 2022, su aspetti circoscritti della cosiddetta « legislazione elettorale di contorno » (segnatamente per quanto attiene

alle operazioni di voto, alle sezioni elettorali nelle strutture sanitarie e ai seggi speciali, all'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o a isolamento, ai protocolli sanitari nei seggi), anche riducendo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali e circoscrizionali, nonché il *quorum* strutturale necessario per la validità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, oltre a intervenire a regime sulle strutture – istituite presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli – competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle diverse ripartizioni della circoscrizione Estero, e sulla disciplina che regola tale attività di spoglio, nonché a intervenire sulla sperimentazione della modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i *referendum*.

Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto attinenti a materie non oggetto in alcun modo dell'intervento legislativo:

Siragusa 2.1 e l'analogo Baldino 2.2, i quali intervengono sulla normativa referendaria, introducendo una previsione in base alla quale in ogni consultazione referendaria il Ministero dell'interno predispone un opuscolo informativo sul quadro normativo di riferimento del *referendum*, sulle posizioni dei promotori e delle posizioni contrarie, nonché sul contenuto essenziale di ciascun quesito;

Baldino 2.01, il quale introduce una nuova normativa a regime la quale, attraverso l'introduzione del certificato elettorale digitale, consente agli elettori che non possano recarsi al proprio seggio di votare anticipatamente in località anche diversa da quella di residenza, in cabine elettorali collocate presso uffici postali o uffici comunali o circoscrizionali;

Montaruli 3.1, limitatamente al comma 1-ter, il quale riconosce la lingua italiana

dei segni come lingua propria della comunità dei sordi;

Madia 4.01, il quale, riprendendo quasi integralmente il contenuto della proposta di legge C. 1714 Madia, in corso di esame in sede referente presso la Commissione (con le abbinare proposte di legge C. 3003, C. 3007, C. 3023, C. 3026), la cui discussione in Assemblea è prevista a partire dal 20 giugno prossimo, detta un'articolata disciplina concernente l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, per le consultazioni elettorali relative alle Camere, al Parlamento europeo e alle consultazioni referendarie, introducendo in tale ambito, tra l'altro, la modalità di voto per corrispondenza, relativamente all'elezione dei componenti del Parlamento europeo, della Camera e del Senato, per gli elettori temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza per motivi di studio, lavoro o cura: rileva quindi come la proposta emendativa stabilisca una disciplina innovativa a regime su una tematica che non è oggetto di alcuna previsione sostanziale del decreto-legge; a tale riguardo, al di là dei richiamati profili di estraneità per materia, fa presente come sarebbe problematico, per quanto attiene al rispetto del principio di economia procedurale, procedere all'esame di tale tematica quando è già in discussione presso la Commissione un provvedimento sostanzialmente identico, la cui discussione in Assemblea è prevista a distanza di una sola settimana dalla discussione del disegno di legge in esame;

Zanichelli 4.02, il quale modifica la disciplina relativa alla compilazione delle liste elettorali, prevedendo che esse siano sdoppiate in due registri alfabetici, nonché stabilendo che in tali liste sia indicato, in luogo del cognome del marito, il codice fiscale;

Gentile 6.3, il quale, intervenendo sul testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, estende anche ai comuni inferiori a 5.000 abitanti la previsione secondo cui, nelle liste per le elezioni comu-

nali, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; inoltre la proposta emendativa, intervenendo sul testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, per i comuni inferiori a 5.000 abitanti differisce al primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge l'applicazione della previsione secondo cui la Commissione mandamentale elettorale deve ricusare le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e ridurre quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo;

Ciampi 6.17, il quale dispone la disapplicazione, per il 2022 e il 2023, del comma 60 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, relativo ai requisiti temporali per l'eleggibilità a presidente della provincia;

Colletti 6.01, il quale reca una serie estremamente vasta di modifiche alla disciplina elettorale sostanziale della Camera, volte a realizzare la riforma elettorale, introducendo in tale ambito il sistema proporzionale, oltre a conferire una delega legislativa al Governo;

Costa 6.02, il quale modifica la tempistica concernente la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali;

Parisse 6.018, limitatamente ai commi 2 e 3, i quali prorogano il termine entro il quale i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013 devono presentare la domanda per l'accesso ad alcuni benefici tributari previsti dal medesimo decreto-legge n. 149 (detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in loro favore e ripartizione annuale del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche che ciascun contribuente può destinare a favore di un partito politico);

Scanu 6.021, il quale proroga il termine entro il quale i partiti politici iscritti

nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013 devono presentare la domanda per l'accesso ad alcuni benefici tributari previsti dal medesimo decreto-legge n. 149 (detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in loro favore e ripartizione annuale del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche che ciascun contribuente può destinare a favore di un partito politico);

Lollobrigida 6.022, il quale inserisce 8 nuovi articoli, i quali dettano un'articolata disciplina relativa all'elezione diretta del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano, disciplinano le modalità di indizione delle elezioni, la presentazione delle liste e delle candidature, le modalità di voto le operazioni di spoglio dei voti;

Silvestroni 6.023, il quale introduce l'elezione diretta del Presidente della provincia e del consiglio provinciale;

Silvestroni 6.024, il quale introduce l'elezione diretta del Presidente della provincia;

Silvestroni 6.025, il quale introduce l'elezione diretta del consiglio provinciale;

Silvestroni 6.026, il quale introduce l'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano;

Silvestroni 6.027, il quale interviene sulla disciplina degli organi delle città metropolitane e delle province, prevedendo che il Sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana e la giunta provinciale, la quale viene reintrodotta tra gli organi delle province;

Siragusa 7.2, l'analogo Baldino 7.3 e l'analogo Siragusa 7.4, limitatamente alla lettera a), i quali intervengono sulla disciplina del voto per corrispondenza per i cittadini residenti all'estero, nonché per i cittadini temporaneamente domiciliati all'estero e per i loro familiari conviventi, prevedendo che possano votare per corrispondenza gli elettori che esprimano un'op-

zione in questo senso, mentre gli altri votano in Italia nelle liste sezionali in cui siano iscritti;

Siragusa 7.5, il quale modifica l'elenco delle ripartizioni della Circostrizione Estero;

Siragusa 7.6, il quale interviene sulla disciplina relativa alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni della Circostrizione Estero, nonché sul numero minimo di seggi assegnati a ciascuna ripartizione;

Siragusa 7.01, nonché Siragusa Dis. 1.01 e Dis. 1.02, i quali conferiscono deleghe legislative al Governo;

Siragusa 7.02, il quale interviene sulla normativa referendaria, introducendo una previsione in base alla quale in ogni consultazione referendaria il Ministero dell'interno predispone un opuscolo informativo sul quadro normativo di riferimento del *referendum*, sulle posizioni dei promotori e delle posizioni contrarie;

Baldino 7.03, il quale interviene sulle caratteristiche fisiche delle urne elettorali.

Avverte che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 18 di oggi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.**

**Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, informa innanzitutto che la Confe-

renza dei presidenti di gruppo ha inserito il provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da venerdì 24 giugno prossimo: pertanto, per rispettare tale termine, l'esame in sede referente dovrà concludersi entro la seduta di mercoledì 22 giugno prossimo, al fine di consentire agli uffici la predisposizione del testo A.

In tale contesto fa presente che finora, dopo 12 sedute di votazioni, svolte a partire dal 13 aprile scorso, per un totale di circa 17 ore, sono stati votati solo 28 emendamenti su un totale di 499 proposte emendative ammissibili, rimanendo quindi da votare 471 proposte emendative.

È pertanto del tutto evidente come, tale andamento dei lavori, alla luce dell'elevato numero di votazioni ancora da effettuare, risulti assolutamente incompatibile con l'obbligo di concludere tempestivamente l'esame in sede referente del provvedimento, tenuto presente che l'articolo 79, comma 1, del regolamento stabilisce che il procedimento è organizzato in modo tale che esso si concluda almeno 48 ore prima della data stabilita per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Infatti, continuando a procedere con le attuali modalità, sarebbero necessarie oltre 280 ore di lavoro per concludere il solo esame delle proposte emendative ancora da votare.

Come è noto, finora la Presidenza, in assenza di una data di avvio della discussione in Assemblea del provvedimento, ha favorito il più ampio dibattito sulle proposte emendative, consentendo a tutti i deputati che ne hanno fatto richiesta di intervenire, anche più volte, sul medesimo emendamento, senza alcun limite temporale, nella consapevolezza della rilevanza politica del provvedimento, sul quale si registrano posizioni politiche molto diversificate.

Alla luce del fatto nuovo costituito dalla fissazione di un termine entro cui è necessario concludere i lavori, è ora necessario definire una tempistica di esame degli emendamenti tale da ridurre la durata e il numero degli interventi: a tale fine invita i gruppi a intervenire solo sulle proposte emendative ritenute più rilevanti, nonché a

contenere i loro interventi in dichiarazione di voto a non più di 5 minuti per gruppo per ciascun emendamento.

Qualora tale invito non fosse accolto, la Presidenza si riserva di stabilire una modalità organizzativa che consenta di adeguare la discussione su ciascun emendamento al tempo complessivamente disponibile per la Commissione, definendo una durata massima degli interventi in dichiarazione di voto su ciascun emendamento.

In proposito tiene a precisare che l'applicazione di tali modalità si pone nel rispetto del dettato dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, secondo cui le Commissioni in sede referente organizzano i loro lavori secondo principi di economia procedurale, nonché in ottemperanza all'obbligo, gravante sulla Presidenza ai sensi del medesimo articolo 79, comma 1, di organizzare i lavori in sede referente in termini tali da consentire l'ordinato svolgimento dell'esame e il rispetto della data di avvio della discussione in Assemblea del provvedimento stabilita dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi.

Al riguardo, ricorda che numerosi interventi interpretativi assunti dalla Presidenza della Camera, relativi ai predetti principi procedurali, hanno ribadito gli ampi poteri organizzatori attribuiti dal Regolamento ai Presidenti di Commissione al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di riferire all'Assemblea nei tempi fissati dalla programmazione dell'Assemblea.

Tale organizzazione potrà essere decisa dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, con la maggioranza dei tre quarti dei gruppi prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza, dalla Presidenza della Commissione.

In tale ottica, fermo restando che per dichiarazione di voto possono intervenire solo i deputati titolari del diritto di voto in questa Commissione, qualora non si giungesse volontariamente a un significativo snellimento della durata e del numero degli interventi, avverte fin d'ora che sarebbe costretto a consentire, ai sensi dell'articolo 85, comma 7, del Regolamento, un intervento per gruppo su ciascun emendamento

posto in votazione, per una durata, in prima battuta, non superiore a 5 minuti per intervento.

Alla luce del successivo andamento dei lavori, la Presidenza si riserverebbe eventualmente di valutare se rivedere tale tempistica.

In tale contesto ricorda che la citata previsione dell'articolo 85, comma 7, secondo cui su ciascuna proposta emendativa è consentita una dichiarazione di voto ad un deputato per gruppo, è stata pacificamente applicata in numerosi precedenti in sede referente (da ultimi, I e II riunite del 19 settembre 2002, I Commissione 26 settembre 2005, II Commissione, 30 ottobre 2014; VIII Commissione 15 ottobre 2014, Commissioni riunite VI e X, 29 luglio 2015; si veda anche la lettera della Presidente della Camera del 9 agosto 2013). Segnala, peraltro, che in numerosi precedenti, riscontratisi anche nella precedente legislatura, si è stabilito, ove necessario, di ridurre la durata massima degli interventi da 5 minuti (come previsto dal predetto articolo 85, comma 7) a un tempo inferiore, individuato in relazione ai tempi complessivamente disponibili per le Commissioni (II Commissione, 18 giugno 2013; VIII Commissione, 14 ottobre 2014).

Avverte altresì che, risultando diverse serie di emendamenti riconducibili al medesimo principio emendativo comune, nonché diverse serie di emendamenti che presentano differenze dovute esclusivamente a variazioni a scalare di cifre o durate temporali, la Presidenza si riserva:

quanto alla prima fattispecie, di procedere, a votazioni per principi (esplicitamente contemplate dall'articolo 85-bis, comma 1), ponendo in votazione il principio comune agli emendamenti compresi nella medesima serie, respinto il quale si intendono respinti tutti gli emendamenti ad esso riconducibili, mentre in caso di approvazione del principio deve essere posto in votazione ciascun emendamento;

quanto alla seconda fattispecie, di procedere, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, primo periodo, del Regolamento, ai sensi del quale « Qualora siano stati presentati

ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. », ponendo in votazione, per ciascuna delle serie, il primo e l'ultimo emendamento della serie, nonché un emendamento intermedio.

Qualora tali emendamenti risultassero respinti, si intenderebbero respinti anche tutti gli emendamenti compresi nella serie. In caso invece di approvazione del primo emendamento sarebbero posti in votazione tutti gli emendamenti compresi nella serie.

Avverte quindi che l'esame delle proposte emendative continuerà a partire dall'emendamento Invernizzi 1.77.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), non comprendendo se la proposta della Presidenza sia solo un mero invito ai gruppi di autoregolarsi nei propri interventi o sia l'anticipazione di forme imminenti di contingentamento dei lavori, intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara, in ogni caso, di non condividere quella che appare una vera e propria accelerazione impressa ai lavori dalla Presidenza, che ritiene abbia assunto una iniziativa solitaria che giudica insolita e poco rispettosa della prassi.

Fa presente, infatti, che secondo consuetudine, qualsiasi proposta di contingentamento, anche laddove sia formulata in termini di invito, dovrebbe essere discussa, eventualmente su richiesta di un gruppo parlamentare, all'interno dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo. Ritiene, peraltro, atipico che si sia già giunti a prospettare un contingentamento dei tempi, tenuto conto che si è ancora lontani dalla conclusione dell'esame delle proposte emendative presentate.

Esprime quindi forti perplessità sul comportamento del Presidente, che ritiene stia agendo per finalità di propaganda elettorale, dal momento che dimostra di prestare

un particolare interesse alla rapida conclusione dell'*iter* di esame del provvedimento in oggetto. Non comprende, peraltro, la ragione per la quale prospettare una simile ipotesi di contingentamento ancor prima che si inizi a discutere, nella seduta odierna, sul merito delle diverse proposte emendative rimaste da esaminare, peraltro anticipando dei contenuti che si sarebbe potuto affrontare nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto nella giornata di domani.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, in risposta alle considerazioni svolte dal deputato Iezzi, fa notare che il suo era un semplice invito a ridurre la durata e il numero degli interventi, non essendo stata ancora assunta alcuna determinazione in relazione al contingentamento dei tempi, questione che potrà essere eventualmente affrontata nell'ambito di una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel caso in cui i gruppi si dimostrassero poco inclini a raccogliere tale invito.

Fa dunque presente che la Presidenza si è limitata a prendere atto di un fatto nuovo, rappresentato dall'inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori a partire da venerdì 24 giugno, circostanza che la Presidenza non poteva far altro che comunicare alla Commissione, prospettando le inevitabili conseguenze sul piano della organizzazione dei futuri lavori della Commissione.

Simona BORDONALI (LEGA) chiede che la pubblicità dei lavori della seduta sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, alla luce della richiesta in tal senso, e non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Simona BORDONALI (LEGA) illustrando l'emendamento Invernizzi 1.77, di cui è cofirmataria, ne raccomanda l'approvazione, osservando come esso miri a preve-

dere requisiti effettivi che testimonino il positivo processo di integrazione dello straniero. Rileva infatti come l'emendamento Invernizzi 1.77 subordini la concessione della cittadinanza al conseguimento della licenza media e del diploma della scuola secondaria di secondo grado con valutazione media non inferiore all'8.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rivolgendosi alla deputata Bordonali, la invita a contenere il suo intervento in 5 minuti.

Simona BORDONALI (LEGA) ritiene che il provvedimento in esame sia mal formulato e non tenga conto del fatto che nell'ordinamento italiano è già previsto che i genitori dei minori stranieri possano richiedere la cittadinanza dopo 10 anni di residenza, dunque con la possibilità di trasmetterla ai propri figli, nati in Italia. Osserva pertanto come sarebbe stato almeno necessaria una differenziazione tra chi nasce nel nostro Paese e chi vi fa ingresso successivamente, ritenendo peraltro un brutto segnale che il testo non richieda neanche il completamento del ciclo scolastico obbligatorio.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rilevato come risultano diversi iscritti a parlare, prende atto che l'invito, formulato dalla Presidenza, a contenere numero e durata degli interventi, sembra non sia stato preso in seria considerazione.

Laura RAVETTO (LEGA) ritiene che l'atteggiamento del Presidente sia poco rispettoso della prassi e costituisca un vero e proprio sgarbo istituzionale, facendo presente che costituisce un fatto senza precedenti che il Presidente, con una sua autonoma iniziativa, imponga un'accelerazione dei lavori, senza che vi sia stata alcuna richiesta formulata da un gruppo parlamentare – nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – eventualmente dopo aver preso atto, magari in una fase dell'*iter* a ridosso dell'inizio della discussione in Assemblea, dell'impossibilità di fare altrimenti. Ri-

tiene, invece, che, nel caso di specie, la Presidenza abbia inteso esercitare una pressione nei confronti di certi gruppi, minacciando un contingentamento dei tempi che rischia di condizionare la discussione, nonostante il gruppo della Lega abbia dimostrato di volersi confrontare nel merito, peraltro in una fase del dibattito ancora lontana dall'avvio della discussione in Assemblea.

Ritiene quindi grave che il Presidente, venendo meno al suo ruolo imparziale ed indipendente, incida sui lavori in tal modo, senza neanche assumersi la responsabilità di dichiarare chiaramente la sua volontà di concludere quanto prima l'*iter*.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, sottolinea come il rispetto al quale ha fatto riferimento la deputata Ravetto debba esser reciproco e giudica scorretto accusare la Presidenza di aver minacciato i colleghi.

Laura RAVETTO (LEGA), rileva di aver affermato di essersi sentita minacciata psicologicamente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, sottolinea come le decisioni preannunciate dalla Presidenza non siano affatto insolite e richiama nuovamente al riguardo i numerosi precedenti riferiti nella comunicazione da lui testé resa.

Ribadisce come sia dovere della Presidenza assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori e l'organizzazione degli stessi in modo tale che l'esame del provvedimento si concluda in tempo utile per consentire l'avvio della discussione in Assemblea nella data prevista dal calendario dei lavori.

Ritiene, pertanto, opportuno sospendere la seduta e convocare immediatamente una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, per definire le modalità di organizzazione dei lavori.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, si appella alla sensibilità al dialogo dei colleghi affinché sia quanto meno consentita la conclusione della discussione dell'emendamento in

esame. Si dichiara sconcertato dalla mancanza di sensibilità dimostrata dalla Presidenza e, qualora la Presidenza confermi la decisione di convocare immediatamente l'ufficio di presidenza, si riserva di intervenire nuovamente sulla questione in tutte le sedi opportune e di investirne il Presidente della Camera.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rileva come vi siano altre quattro richieste di intervento sull'emendamento in esame e come sia pertanto ragionevole prevedere, in considerazione della durata degli interventi finora svolti, che la discussione non si concluda in tempo utile per consentire la riunione dell'ufficio di presidenza prima della conclusione dei lavori della giornata odierna.

Ritiene che si possa accedere alla richiesta del deputato Iezzi di consentire la conclusione della discussione prima di convocare l'ufficio di presidenza qualora vi sia un impegno a contenere la durata degli interventi.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene che quanto affermato testé dal Presidente non si possa configurare se non come una minaccia, anche se certamente non in senso fisico, e un ricatto. Osserva come normalmente prima di sospendere la seduta si attenda la conclusione della discussione in corso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, al fine di contribuire alla serenità della discussione, accede alla richiesta del deputato Iezzi e avverte, pertanto, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, sarà convocato al termine della discussione sull'emendamento 1.77 in esame.

Laura RAVETTO (LEGA), intervenendo sull'emendamento Invernizzi 1.77, di cui è cofirmataria, sottolinea come esso, al di là della sua formulazione letterale, sia volto a promuovere una riflessione. Osserva, infatti, come nel momento in cui, con l'introduzione dello *ius scholae*, si intende legare in modo diretto la cittadinanza alla

scolarizzazione sia del tutto ragionevole introdurre requisiti volti a verificare l'effettività e la proficuità della frequenza dei percorsi scolastici, non potendo evidentemente essere ritenuta sufficiente la mera iscrizione al corso.

Rileva come la decisione di prevedere l'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea risponda essenzialmente a ragioni di bandiera ed elettorali. Ritiene pertanto necessaria la previsione di requisiti più stringenti per la concessione della cittadinanza e cita l'esempio della Svizzera, rilevando come in tale Paese non sia sufficiente la residenza per un lungo periodo di tempo, lo svolgimento di un'attività imprenditoriale e l'aver fatto regolarmente fronte ai propri obblighi tributari per ottenere la cittadinanza, essendo anche richiesto un esame volto ad accertare la conoscenza delle tradizioni del Paese.

Rileva, inoltre, come le proposte emendative in esame, fra le quali richiama quella volta a prevedere quale requisito la frequenza di due cicli scolastici, rispondano anche all'esigenza di tutelare i destinatari della cittadinanza e, in particolare, le donne, alle quali spesso non viene consentito dalle rispettive famiglie di frequentare la scuola. Sottolinea, infatti, come sia attraverso l'istruzione che si ottenga l'emancipazione e come prevedendo necessariamente la frequenza di due cicli scolastici si consenta la prosecuzione degli studi e l'accesso all'università. Rivolge, anche sotto questo profilo, un invito alla riflessione, appellandosi in particolare alla sensibilità su questi temi dei colleghi del Partito democratico.

Emanuele PRISCO (FDI) rileva come l'emendamento 1.77 vada nella direzione di assicurare l'effettività della frequenza dei percorsi scolastici richiesti – al di là del tenore letterale dell'emendamento stesso, che, per quanto concerne il voto di cui richiedere il conseguimento potrebbe essere oggetto di ulteriore riflessione – nonché di affermare il principio per cui per l'ottenimento della cittadinanza non può essere sufficiente la mera frequenza formale di un qualsiasi percorso formativo, che potrebbe essere anche fittizio.

Chiede al relatore e al Governo un approccio maggiormente tecnico e pratico, al fine di consentire, anche attraverso eventuali proposte di riformulazione dell'emendamento in esame, l'individuazione di soluzioni di buon senso.

Ritiene che l'atteggiamento dei sostenitori del provvedimento in esame, che costituiscono una sorta di maggioranza nella maggioranza, sia di pregiudiziale chiusura, tale pertanto da non consentire risposte ragionevoli alle questioni che sono state evidenziate e da lasciar presagire che l'esame del provvedimento in Assemblea non si concluderà in modo positivo. Osserva come ciò derivi dalla prevalenza di un approccio di tipo ideologico rispetto all'esigenza di dare una risposta reale e come in virtù di tale approccio ideologico si proponga sostanzialmente l'introduzione dello *ius soli* e la concessione indiscriminata della cittadinanza.

Stigmatizza quindi il fatto che si utilizzi un tema particolarmente delicato per motivi elettorali e rileva nuovamente come l'emendamento in esame sia volto a introdurre interventi migliorativi del testo.

Edoardo ZIELLO (LEGA) osserva come l'emendamento 1.77 sia volto a promuovere un'ulteriore riflessione, ritenendo necessaria un'indicazione più precisa rispetto al testo del provvedimento, che appare eccessivamente generico. Sottolinea come un intervento legislativo in materia di cittadinanza non appaia necessario né urgente e come comunque provvedimenti che incidano su una materia così delicata richiederebbero la ricerca della più ampia condivisione possibile.

Stigmatizza quindi l'intervista rilasciata alla stampa dal Presidente, nella quale gli emendamenti presentati dal suo gruppo vengono liquidati addirittura come oltraggiosi, e sottolinea come, al contrario, le proposte emendative del gruppo della Lega siano volte a prevedere che sia accertata l'effettiva volontà di integrazione, da parte dell'aspirante cittadino, nella nostra comunità nazionale. Osserva infatti come la concessione della cittadinanza dovrebbe costituire, analogamente a quanto accade nella maggior parte degli altri Paesi, la fine di un

percorso di integrazione e non uno strumento di integrazione, rilevando come il secondo modello, laddove è stato sperimentato, vale a dire in Francia, si è rivelato fallimentare. Rileva peraltro come, per ragioni geografiche, il nostro Paese sia maggiormente esposto ai flussi migratori rispetto alla Francia.

Sottolinea come la vigente legge sulla cittadinanza sia pienamente conforme alle esigenze del nostro Paese, nel quale sono state concesse ben 1 milione 182 mila nuove cittadinanze in dieci anni, e come gli stranieri residenti in Italia, pur non essendo in possesso della cittadinanza, non subiscono alcuna discriminazione per quanto riguarda l'accesso ai diritti fondamentali. Rileva come a suo avviso l'atteggiamento dei sostenitori del provvedimento, di pregiudiziale chiusura rispetto alla ricerca di una condivisione più ampia, derivi esclusivamente da ragioni di carattere ideologico.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 1.77.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, sospende la seduta e avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, è immediatamente convocato.

**La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle 17.15.**

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, informa che, alla luce di quanto stabilito a maggioranza nella riunione appena conclusa dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ai sensi dell'articolo 85, comma 7, del Regolamento, d'ora in poi sarà consentito, su ciascun emendamento posto in votazione, un intervento per gruppo, per una durata non superiore a 5 minuti per intervento, fermo restando che la Presidenza si riserva, alla luce del successivo andamento dei lavori, di valutare se rivedere eventualmente tale tempistica.

Fa quindi presente che l'esame riprenderà ora dall'emendamento Tonelli 1.78.

Simona BORDONALI (LEGA) illustra l'emendamento Tonelli 1.78, il quale intende prevedere criteri premiali che subordinino la concessione della cittadinanza al completamento di un percorso di integrazione, affinché lo *ius scholae* sia davvero tale e la scuola possa svolgere un ruolo propositivo in tal senso.

Ritiene inoltre che il provvedimento in esame non sia necessario, dal momento che i minori stranieri godono degli stessi diritti fondamentali degli italiani e che l'eventuale mancanza di tale *status* incida su limitati e specifici aspetti della vita quotidiana, sui quali, peraltro, si potrebbe intervenire con misure mirate.

La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 1.78.

Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Montaruli 1.79, di cui è cofirmatario, rilevando come esso miri a verificare l'effettiva integrazione del minore straniero, non essendo sufficiente la mera iscrizione ad un ciclo scolastico per conseguire la cittadinanza.

Fa presente, dunque, che l'emendamento in esame intende premiare il merito, nel nome della legalità e della trasparenza, osservando come, altrimenti, si rischierebbe di determinare una opacità suscettibile di favorire chi aggira le regole e intende lucrare sull'immigrazione.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) condivide le finalità dell'emendamento Montaruli 1.79, che va nella logica di evitare automatismi nel riconoscimento della cittadinanza.

Evidenzia quindi come vi sia una netta differenza ideologica tra il suo gruppo, che intende la cittadinanza come risultato di un percorso di integrazione, e alcuni altri gruppi che intendono invece regalarla.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, invita il deputato Iezzi a concludere il suo intervento, mancando pochi secondi allo scadere dei 5 minuti previsti per la sua dichiarazione di voto, secondo quanto definito nell'ambito dell'ultima riunione del-

l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) giudica necessario approvare l'emendamento Montaruli 1.79, ritenendo che il fatto di prevedere la mera frequenza di uno o più cicli scolastici non garantisca l'effettiva integrazione del minore straniero.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.79.

Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Montaruli 1.80, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione, ritenendo che la cittadinanza sia un punto di arrivo, non un punto di partenza di un percorso di integrazione.

Ritiene quindi che l'eventuale respingimento di tale proposta emendativa equivarrebbe ad ammettere l'introduzione di uno *ius soli* mascherato, finendo per favorire chi si pone al di fuori della legalità e della trasparenza, con lo scopo di lucrare sulla pelle degli immigrati.

Ketty FOGLIANI (LEGA) dichiara di disapprovare completamente le finalità del provvedimento in esame, ritenendo che vi siano altre priorità da affrontare nel Paese in questo particolare momento storico.

Si dichiara convinta che la cittadinanza debba essere un obiettivo finale da raggiungere e non uno strumento di integrazione, facendo notare come sul tema in oggetto si stia facendo solamente propaganda politica. Ricorda infatti che, in base all'ordinamento vigente, i genitori dei minori stranieri già possono richiedere la cittadinanza, rilevando, peraltro, come la previsione della mera frequentazione di un percorso scolastico non sia sufficiente a verificare l'effettivo completamento del processo d'integrazione.

Condividendo l'emendamento Montaruli 1.80, ne auspica pertanto l'approvazione, dal momento che intende introdurre criteri premiali.

Edoardo ZIELLO (LEGA) chiede di intervenire sull'emendamento Montaruli 1.80.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, fa presente che sull'emendamento Montaruli 1.80 è già intervenuta per 5 minuti la deputata Fogliani, esaurendo quindi il tempo a disposizione del suo gruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.80.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Sarro 1.81 è accantonato.

Edoardo ZIELLO (LEGA) illustra il suo emendamento 1.82, osservando come esso miri ad introdurre i requisiti che dimostrino la volontà del minore straniero di affrontare con serietà i percorsi didattici, aderendo così al patrimonio di tradizioni e costumi del nostro Paese. Sul metodo, fa poi presente che il suo gruppo si oppone con forza all'accelerazione dell'*iter* imposta dalla Presidenza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, invita il deputato Ziello ad attenersi al contenuto del suo emendamento 1.82, sul quale sta intervenendo per dichiarazione di voto.

Edoardo ZIELLO (LEGA) fa presente che l'espressione del parere contrario da parte del Presidente e relatore sul suo emendamento 1.82 testimonia come vi sia una netta diversità di vedute su tale argomento.

Rileva quindi come il provvedimento in esame persegua finalità opposte a quelle a cui il Paese dovrebbe tendere, prevedendo peraltro misure che potrebbero prestarsi ad un utilizzo poco chiaro da parte di coloro che intendono speculare ai danni degli stessi immigrati. Ricorda infatti che, in materia di frequenza dei percorsi di formazione, seguiti in vista della cittadinanza, anche in passato si sono registrati casi di illegalità, soprattutto nell'ambito dello sport, a testimonianza di quanto sia rischiosa la diffusione di certi fenomeni, soprattutto quando la normativa risulta caratterizzata da furore ideologico e da mancanza di equilibrio.

Ritiene pertanto che alcuni gruppi, rigettando le proposte di modifica di buon senso del gruppo della Lega, confermino la loro volontà di perseguire scopi politici, al solo fine di preconstituirsì un bacino di nuovi elettori.

La Commissione respinge l'emendamento Ziello 1.82.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustrando l'emendamento Bordonali 1.83, di cui è cofirmatario, osserva come esso sia volto a precisare il generico requisito, previsto dal provvedimento in esame, di aver « frequentato regolarmente » un ciclo scolastico, nel senso di richiedere di aver frequentato almeno il 90 per cento dell'anno scolastico. Osserva al riguardo come il testo del provvedimento presupponga che nel caso di mancata frequenza vi sia un intervento di un'autorità volto a far sì che la frequenza sia effettiva ma come tale presupposto sia del tutto fallace, in quanto numerosi stranieri, soprattutto *rom*, non frequentano la scuola e gli interventi degli insegnanti, che pure hanno l'obbligo di segnalare la mancata frequenza, sono del tutto inefficaci.

Richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che in molti casi i minori non frequentano la scuola in quanto utilizzati dalle rispettive famiglie anche per attività illecite e come pertanto andrebbe approfondito il problema del rapporto, certamente non sano, sussistente tra tali minori e i rispettivi genitori.

La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 1.83.

Simona BORDONALI (LEGA), illustrando l'emendamento Iezzi 1.85, di cui è cofirmataria, rileva come anch'esso sia volto ad affermare il principio dell'effettività della frequenza scolastica, in quanto il testo del provvedimento in esame, che fa riferimento al requisito di aver « frequentato regolarmente », è del tutto generico e non chiaro.

Rileva come né i relatori né il Governo abbiano fornito chiarimenti al riguardo e sottolinea come, attesa la delicatezza della materia, sia quanto mai necessario che la

norma sia chiara nella sua formulazione e preveda l'accertamento dell'effettivo compimento di un percorso di integrazione da parte del richiedente.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.85.

Laura RAVETTO (LEGA), illustrando l'emendamento Stefani 1.86, di cui è cofirmataria, rileva come esso risponda alla medesima *ratio* degli emendamenti testé votati. Osserva come la norma prevista dal provvedimento in esame preveda un eccessivo margine di discrezionalità nella concessione della cittadinanza, cui si aggiunge un requisito del tutto generico, come quello di aver « frequentato regolarmente » il ciclo scolastico.

Rileva quindi come l'emendamento in esame sia volto a ridurre un'eccessiva discrezionalità della pubblica amministrazione nella concessione della cittadinanza, anche al fine di prevenire possibili contenziosi, e a prevedere requisiti certi.

La Commissione respinge l'emendamento Stefani 1.86.

Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente per quale motivo egli richiami gli oratori venti secondi prima del decorso del tempo di cinque minuti loro assegnato, mentre nelle sedute dell'Assemblea tale richiamo da parte della Presidenza ha luogo un minuto prima del decorso del tempo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, osserva come in tali casi il richiamo da parte della Presidenza prima che sia decorso il tempo assegnato costituisca un mero atto di cortesia nei confronti dell'oratore.

Edoardo ZIELLO (LEGA), illustrando il suo emendamento 1.87, rileva come esso sia volto a stimolare un dibattito costruttivo e preveda la necessità di dimostrare una continuità di frequenza. Dichiarò di non comprendere l'atteggiamento di chiusura pregiudiziale da parte dei sostenitori

del provvedimento in esame ma preannuncia la propria intenzione di insistere nell'illustrare le proposte del suo gruppo, confidando di ottenere in tal modo un segnale di apertura su proposte emendative delle quali nega il carattere ostruzionistico.

Ritiene del tutto ragionevole, anche accedendo all'ipotesi di ampliare i presupposti per la concessione della cittadinanza, prevedere che venga dimostrato di aver effettivamente frequentato il ciclo scolastico e ritiene del tutto impraticabile nel nostro Paese l'introduzione di una disciplina analoga a quella francese, che prevede lo *ius soli*, se non altro per motivazioni di carattere geografico.

Osserva, inoltre, come l'attuazione del provvedimento in esame finirebbe per ricadere sugli amministratori locali e ribadisce come il rilascio della cittadinanza debba costituire non la base per l'integrazione, ma la meta finale del percorso di integrazione.

La Commissione respinge l'emendamento Ziello 1.87.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli.**

*(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, D'Ettore, ha formulato una proposta di testo unificato da adottare come testo base.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), *relatore*, richiamando le considerazioni svolte nella precedente seduta di esame, rileva come il testo unificato da lui predisposto sia il frutto di un lavoro condiviso con i proponenti delle diverse proposte di legge all'ordine del giorno. Sottolinea l'urgenza di un intervento volto a introdurre maggiore ragionevolezza nella disciplina dello scioglimento dei consigli degli enti locali per fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafiosi, fermo restando l'impianto dell'articolo 143 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed auspica al riguardo una proficua interlocuzione con il Governo.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO assicura la massima disponibilità del Governo al confronto e riferisce come allo stato siano in corso i necessari approfondimenti tecnici sulla proposta di testo unificato elaborata dal relatore.

La Commissione delibera di adottare la proposta di testo unificato elaborata dal relatore come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base sarà fissato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Lunedì 30 maggio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17 alle 17.15.

## ALLEGATO 1

**DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

## ART. 2.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In occasione di ogni consultazione referendaria, il Ministero dell'interno predispose un opuscolo informativo contenente una descrizione neutrale ed imparziale del quadro normativo di riferimento del referendum, nonché le posizioni dei promotori e dei loro sostenitori e le posizioni contrarie. L'opuscolo inoltre contiene l'indicazione del giorno in cui si svolge la votazione e gli orari di apertura dei seggi, nonché una descrizione riassuntiva e facilmente comprensibile sul contenuto essenziale di ciascun quesito e la sua completa formulazione e un facsimile della scheda di voto con la descrizione delle modalità di voto e di scrutinio. Tale opuscolo è reso disponibile agli elettori entro il sessantesimo giorno precedente la consultazione.

**2.1.** Siragusa, Dori, Menga.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In occasione di ogni consultazione referendaria, il Ministero dell'interno predispose un opuscolo informativo contenente una descrizione neutrale ed imparziale del quadro normativo di riferimento del referendum, nonché le posizioni dei promotori e dei loro sostenitori e le posizioni contrarie. L'opuscolo inoltre contiene l'indicazione del giorno in cui si svolge la votazione e gli orari di apertura dei seggi, nonché una descrizione riassuntiva e facil-

mente comprensibile sul contenuto essenziale di ciascun quesito e la sua completa formulazione e un facsimile della scheda di voto con la descrizione delle modalità di voto e di scrutinio.

**2.2.** Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di voto anticipato presidiato)*

1. Al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di voto, nonché di contrastare, in particolare, il fenomeno dell'astensionismo involontario, agli elettori che non possono recarsi al proprio seggio nei giorni delle consultazioni elettorali è consentito di votare nei giorni precedenti a quelli previsti per le votazioni, in seggi allestiti nella località di residenza, ovvero anche in località diverse da quelle di residenza, del territorio nazionale, a seguito del rilascio del certificato elettorale digitale.

2. Il certificato di cui al comma 1, dotato di un codice a barre, è rilasciato dal Ministero dell'Interno e, per l'esercizio del diritto di voto, deve essere scaricato su un proprio dispositivo elettronico o stampato in forma cartacea.

3. Il voto di cui al comma 1 è espresso in apposite cabine elettorali collocate presso gli uffici postali e/o presso gli uffici comunali o circoscrizionali, previa esibizione del

certificato elettorale digitale per consentire l'immediata registrazione del voto, ovunque esso sia espresso, precludendo la possibilità di un doppio voto. Per il tramite di un'apposita applicazione, il funzionario incaricato, dopo aver accertato il diritto dell'elettore al voto, ed identificato il seggio elettorale di residenza dell'interessato, provvede alla stampa delle schede elettorali associate all'elettore per la specifica tornata elettorale. Il voto espresso dall'elettore è, poi, inserito in apposite buste e spedito al seggio naturale dell'elettore, affinché sia scrutinato insieme agli altri voti espressi nel seggio.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentite l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra il certificato elettorale digitale e l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Con il medesimo decreto sono indicate le modalità di aggiornamento delle certificazioni, nonché del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse.

5. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**2.01.** Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

*(Inammissibile)*

#### ART. 3.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Per le finalità del presente decreto-legge, i seggi sono fruibili per i cittadini soggetti a tutte le tipologie di disabilità, nel

rispetto delle norme di distanziamento e garantendo al contempo la piena comprensione delle modalità di voto.

1-ter. La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) quale lingua propria della comunità sorda e delle loro famiglie e garantisce la piena accessibilità ai seggi anche attraverso forme di video-interpretariato.

**3.1.** Montaruli, Prisco.

*(Inammissibile limitatamente al comma 1-ter)*

#### ART. 4.

*Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione.*

**4.1.** Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: il quinto giorno con le seguenti: il secondo giorno.*

**4.2.** Prisco, Montaruli.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: il quinto giorno con le seguenti: il terzo giorno.*

**4.3.** Prisco, Montaruli.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: il quinto giorno con le seguenti: il quarto giorno.*

**4.4.** Prisco, Montaruli.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### Art. 4-bis.

*(Disposizioni sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)*

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il proprio diritto di voto nel comune in cui hanno eletto il domicilio.

2. Gli elettori che ai sensi del comma 1 intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda in via telematica, tramite l'identità digitale SPID, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale.

3. All'atto della presentazione della domanda in via telematica prevista dal comma 2, l'elettore deve allegare:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui l'elettore ha il comune di residenza, se la richiesta è presentata da uno studente fuorisede;

b) una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del proprio datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore domiciliato in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;

c) un certificato medico che attesta la necessità di eleggere il domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

4. Al momento dell'esercizio del voto nelle ipotesi previste dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 l'elettore deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e al proprio documento di identità, anche la ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di cui al

comma 2 del presente articolo almeno quarantacinque giorni prima della data della consultazione elettorale e l'accettazione della medesima domanda, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

5. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che hanno i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo possono votare in occasione di consultazioni referendarie, previa esibizione della documentazione di cui al comma 4, nella sezione del comune in cui è stato eletto domicilio, indicata nell'accettazione della domanda di cui al medesimo comma 4. Si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

6. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

« Art. 3-bis.1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultino domiciliati in un comune diverso da quello di residenza e che per motivi di studio, lavoro o cura si trovino temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata, secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, in via telematica, tramite l'identità digitale SPID, allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui l'elettore ha il comune di residenza, se la richiesta è presentata da uno studente fuorisede;

b) una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del proprio datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore domiciliato in un comune si-

tuato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;

c) un certificato medico che attesta la necessità di eleggere il domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Entro il trentesimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) le schede elettorali con la relativa busta;

c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto;

d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta, che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale, alla ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della domanda in via telematica di cui al comma 2 almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale e all'accettazione della domanda medesima. L'elettore rispedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.

5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la data della consultazione elettorale sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede la data della consultazione elettorale, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza del tagliando del certificato elettorale; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le

buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.

6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, l'inserisce nell'urna. Riporta sul verbale l'eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione ».

7. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« Art. 48-*bis*.1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultino domiciliati in un comune diverso da quello di residenza e che per motivi di studio, lavoro o cura si trovino temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata, secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della con-

sultazione elettorale, in via telematica, tramite l'identità digitale SPID, allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui l'elettore ha il comune di residenza, se la richiesta è presentata da uno studente fuorisede;

b) una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del proprio datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore domiciliato in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;

c) un certificato medico che attesta la necessità di eleggere il domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Entro il trentesimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) le schede elettorali con la relativa busta;

c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto;

d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale, alla ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della domanda in via telematica di cui al comma 2 almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale e all'accettazione della domanda medesima. L'elettore rispedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.

5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la data della consultazione elettorale sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede la data della consultazione elettorale, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza del tagliando del certificato elettorale; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.

6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, l'inserisce nell'urna. Riporta sul verbale l'eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione ».

8. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

« Art. 13-bis.1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultino domiciliati in un comune diverso da quello di residenza e che per motivi di studio, lavoro o cura si

trovino temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata, secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, in via telematica, allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui l'elettore ha il comune di residenza, se la richiesta è presentata da uno studente fuorisede;

b) una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del proprio datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore domiciliato in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;

c) un certificato medico che attesta la necessità di eleggere il domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Entro il trentesimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) le schede elettorali con la relativa busta;

c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto;

d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta, che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale, alla ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della domanda in via telematica di cui al comma 2 almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale e all'accettazione della domanda medesima. L'elettore rispedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.

5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la data della consultazione elettorale sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede la data della consultazione elettorale, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.

6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, l'inserisce nell'urna. Riporta sul verbale l'eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda,

nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione ».

**4.01.** Madia.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Modifiche all'articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058)*

1. All'articolo 4, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « per uomini e donne, » sono sostituite dalle seguenti: « in due registri recanti, rispettivamente, in uno, i cittadini il cui cognome inizia con una lettera compresa tra A ed L e, nell'altro, quelli il cui cognome inizia con una lettera compresa dalla M alla Z, »;

b) alla lettera a), le parole « , per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito » sono sostituite dalle seguenti: « il codice fiscale ».

**4.02.** Zanichelli, Alaimo, Azzolina, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Triodi, Rossi.

*(Inammissibile)*

ART. 5.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)*

1. Il fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è rifinanziato con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno

2022, al fine di destinare contributi in favore dei comuni impegnati nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 che, entro il 31 ottobre 2022, individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali.

2. I criteri di concessione dei contributi sono definiti dal decreto del Ministro dell'interno del 15 luglio 2021. Le modalità di accesso ai contributi sono rese note con circolare del Ministero dell'Interno entro il 30 settembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**5.1.** Brescia, Casa, Azzolina, Baldino, Alaimo, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Triodi.

ART. 6.

*Al comma 1, sopprimere le parole: Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022.*

**6.1.** Colletti, Forciniti.

*Al comma 2, sopprimere le parole: Per l'anno 2022.*

**6.2.** Prisco, Montaruli.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « compresa tra 5.000 e » sono sostituite dalle seguenti: « fino a ».

2-ter. Le previsioni di cui all'articolo 30, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, con salvezza dei procedimenti elettorali già conclusi.

**6.3.** Gentile.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Limitatamente alle elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste elettorali e candidature è ridotto a un terzo.

**6.4.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Limitatamente alle elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste elettorali e candidature è ridotto a un quarto.

**6.5.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 2.*

**6.6.** Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applica, per l'anno 2022, limitatamente a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'arti-

colo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 1 milione di euro all'anno per gli anni 2023 e 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 8 sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, pari a euro 1.000.000 all'anno per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

**6.7.** Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica, per l'anno 2022, limitatamente a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero. Il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 1 milione di euro all'anno per gli anni 2023 e 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 8 sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, pari a euro 1.000.000 all'anno per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

**6.8.** Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:*

3. L'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica, per l'anno 2022, limitatamente a

modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

**6.9.** Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:*

3. L'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica, per l'anno 2022, limitatamente a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero.

**6.11.** Brescia, Alaimo, Azzolina, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Limitatamente agli anni 2022 e 2023, nei comuni che hanno provveduto ad integrare nell'Anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le liste elettorali e i dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, si applicano mediante il rilascio di un certificato digitale interoperabile con la suddetta Anagrafe. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell'Interno, in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, realizza una apposita applicazione informatica. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno, sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale digitale. All'attuazione di tale comma si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

**6.12.** Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Limitatamente agli anni 2022 e 2023, nei comuni che hanno provveduto ad integrare nell'Anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le liste elettorali e i dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, si applicano mediante il rilascio di un certificato digitale interoperabile con la suddetta Anagrafe. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell'Interno, in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, realizza una apposita applicazione informatica. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno, sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale digitale. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**6.13.** Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Per le prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per le componenti del gruppo misto, presenti in almeno in una delle due Camere del Parlamento nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali, non è richiesta nessuna sottoscrizione delle liste elettorali. Si applica pertanto il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 18-*bis*

del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

**6.14.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Limitatamente all'anno 2023, e per quel che concerne le elezioni politiche nazionali, nessuna raccolta di sottoscrizioni è prevista per i collegi uninominali di Camera e Senato. La raccolta firme per le sottoscrizioni è prevista solo per i collegi plurinominali di Camera e Senato.

**6.15.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. La raccolta delle sottoscrizioni delle candidature per le prossime elezioni politiche avverrà esclusivamente nei collegi plurinominali del Senato della Repubblica.

**6.16.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2022 e 2023.

**6.17.** Ciampi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Il comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

**6.18.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto »;

b) all'articolo 3, comma 2, le parole: « , compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;

c) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 14, primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali » e le parole: « nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali » sono soppresse;

e) l'articolo 14-bis è abrogato;

f) all'articolo 17, primo comma, le parole: « e dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

g) all'articolo 18-bis:

1) al comma 1, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali, » sono soppresse;

2) i commi 1-bis e 2-bis sono abrogati;

3) al comma 3, le parole: « né superiore a quattro » sono soppresse;

4) al comma 3.1, il primo periodo è soppresso;

h) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: « nei collegi plurinominali o uninominali » sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole: « plurinominali o uninominali » sono soppresse;

*i)* all'articolo 20, primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere presentate »;

*l)* all'articolo 21, secondo comma, le parole: « , dei nomi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

*m)* all'articolo 22:

1) al primo comma:

1.1) il numero 1-*ter*) è abrogato;

1.2) al numero 4), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e » sono soppresse;

1.3) al numero 5), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e » sono soppresse e le parole: « il 25° anno di età al giorno delle elezioni » sono sostituite dalle seguenti: « , al giorno delle elezioni, l'anno di età previsto dall'articolo 56, terzo comma, della Costituzione »;

1.4) al numero 6-*bis*), le parole: « e dei candidati in ciascun collegio uninominale » sono soppresse;

2) il quarto comma è abrogato;

*n)* all'articolo 24, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

*o)* all'articolo 30, numero 4), le parole: « del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

*p)* all'articolo 31:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La scheda reca,

entro appositi rettangoli, il contrassegno di ciascuna lista »;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole da: « ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale » fino a: « ottenuti nel collegio » sono soppresse;

*q)* all'articolo 58:

1) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

2) il terzo comma è abrogato;

*r)* all'articolo 59-*bis*:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: « e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

3) il comma 3 è abrogato;

*s)* all'articolo 68:

1) al comma 3, le parole: « e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale » e le parole da: « e dei voti di ciascun candidato » fino alla fine del comma sono soppresse;

2) al comma 3-*bis*, le parole: « e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

*t)* all'articolo 70, la parola: « 61 » è sostituita dalla seguente: « 59-*bis* »;

*u)* all'articolo 71:

1) al primo comma, numero 2), le parole: « e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: « e per i singoli candidati » sono soppresse;

*v)* all'articolo 77, comma 1:

1) le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono abrogate;

2) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: « *d)* determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;

3) le lettere *g)* e *h)* sono abrogate;

4) dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

«*i-bis)* determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti della lista »;

5) alla lettera *l)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le liste che abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui alla lettera *i-bis)* »;

*z)* all'articolo 83, comma 1:

1) le lettere *c)* e *d)* sono abrogate;

2) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima »;

3) dopo la lettera *e)* è inserita la seguente: «*e-bis)* individua, tra le liste che non abbiano ottenuto le percentuali di voti di cui alla lettera *e)*, quelle che abbiano ottenuto almeno tre quozienti nell'ambito di almeno due regioni. Nelle circoscrizioni nelle quali tali liste abbiano ottenuto quozienti assegna loro un seggio per ciascun quoziente ottenuto »;

4) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta e dei

seggi assegnati alle liste di cui alla lettera *e-bis)*, procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera *e)* in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui alla lettera *e)* per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio »;

5) la lettera *g)* è abrogata;

6) alla lettera *h)*, i periodi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti: « procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera *e)*. A tale fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione diminuito dei seggi assegnati in quella circoscrizione ai sensi della lettera *e-bis)*, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale » e le parole: « coalizione di liste o singola », « coalizioni di liste o singole » e « coalizione di liste o alla singola », ovunque ricorrono, sono soppresse;

7) la lettera *i)* è abrogata;

*aa)* all'articolo 84:

1) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

2) al comma 4, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;

*bb)* all'articolo 85, il comma *1-bis)* è abrogato;

cc) all'articolo 86:

1) al comma 2, le parole: « commi 2, 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 4 »;

2) il comma 3 è abrogato.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:*

« Art. 6-ter.

*(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui, per la Camera dei deputati, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti

economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 2. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

6. L'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e l'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51, sono abrogati. »

**6.01.** Colletti, Forciniti.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di elezioni politiche)*

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 le parole « Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato almeno sei mesi prima della data di scadenza naturale della legislatura, ».

**6.02.** Costa, Magi.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)*

1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali », sono soppresse.

\* **6.03.** Colletti, Forciniti.

\* **6.04.** Magi, Costa.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)*

1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis, del testo unico delle leggi recanti norme per

l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la cifra « 1.500 » è sostituita dalla seguente: « 500 », conseguentemente, sostituire la cifra « 2.000 » con la seguente: « 700 »;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « I Gruppi parlamentari e le componenti politiche del Gruppo misto, presenti in almeno una delle due Camere, sono esentati dalla raccolta firme per la presentazione delle liste e candidature. ».

**6.05.** Colletti.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)*

1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al primo periodo, la cifra « 1.500 » è sostituita dalla seguente: « 500 » e la cifra « 2.000 » è sostituita dalla seguente: « 700 ».

**6.06.** Colletti, Forciniti.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)*

1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « I Gruppi parlamentari e le componenti politiche del Gruppo misto, presenti in almeno una delle due Camere, sono esentati dalla raccolta

delle sottoscrizioni previste per la presentazione delle liste e candidature. »

**6.07.** Colletti.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di elezioni)*

1. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste che siano espressione di almeno di una componente o di un gruppo parlamentare costituitisi in una delle due Camere.

**6.08.** D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica)*

1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prossime elezioni e si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere.

**6.09.** D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di elezioni)*

1. Le disposizioni di cui al comma 36 dell'articolo 2 della legge 6 maggio 2015, n. 52, sono prorogate alle prossime elezioni amministrative e nazionali con rife-

rimento ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere.

**6.010.** D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica)*

1. Le disposizioni di cui al comma 36, dell'articolo 2 della legge 6 maggio 2015, n. 52, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prossime elezioni con riferimento ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere.

**6.011.** D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica)*

1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prossime elezioni e si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021.

**6.012.** D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica)*

1. Le disposizioni di cui al comma 36 dell'articolo 2 della legge 6 maggio 2015,

n. 52, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prossime elezioni con riferimento ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021.

**6.013.** D’Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

*Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica)*

1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano per le prossime elezioni, anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere o che nelle precedenti elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno.

**6.014.** D’Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

*Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica)*

1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano per le prossime elezioni, anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che nelle precedenti

elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno.

**6.015.** D’Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

*Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di elezioni politiche)*

1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano, per le prossime elezioni politiche, anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni per la Camera dei deputati in almeno due terzi delle circoscrizioni o alle ultime elezioni europee ed abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale.

**6.016.** Magi, Costa.

*Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di elezioni politiche)*

1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano, per le prossime elezioni politiche, anche ai partiti o gruppi politici che abbiano presentato candidature alle ultime elezioni per la Camera dei deputati in almeno due terzi delle circoscrizioni o alle ultime elezioni europee ed abbiano otte-

nuto almeno un seggio in ragione proporzionale.

**6.017.** Magi, Costa.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Proroga dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per le elezioni di Camera e Senato e delle disposizioni per il sostegno alla partecipazione politica)*

1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano per le prossime elezioni anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che nelle precedenti elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno.

2. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai benefici di cui agli articoli 11 e 12, è differito al 30 giugno 2022.

3. Dalla disposizione di cui al comma 2 non devono derivare oneri per la finanza pubblica.

**6.018.** Parisse, D'Ettore, Berardini, Rizzone, Scanu, Lombardo.

*(Inammissibile limitatamente ai commi 2 e 3)*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di elezioni politiche)*

1. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il comma 2 è soppresso.

**6.019.** Magi, Costa.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto. »

**6.020.** Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni urgenti per il sostegno alla partecipazione politica)*

1. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai be-

nefici di cui agli articoli 11 e 12, è differito al 30 giugno 2022.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 non devono derivare oneri per la finanza pubblica.

**6.021.** Scanu, Rizzone, D'Ettore, Berardini, Parisse, Lombardo.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:*

*Art. 6-bis.*

*(Elezione diretta del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano, nel rispetto di quanto previsto dal comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56)*

1. Il Sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio metropolitano.

2. Ai fini dell'elezione del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano il territorio della Città metropolitana è suddiviso in due circoscrizioni, l'una coincidente con i confini del Comune capoluogo e l'altra coincidente con il territorio di tutti gli altri Comuni.

3. È proclamato eletto Sindaco metropolitano il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi nell'ambito della città metropolitana.

4. Il Sindaco metropolitano è Presidente del Consiglio metropolitano.

5. Il Consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto.

6. L'elezione dei consiglieri metropolitani è effettuata sulla base di liste concorrenti presentate nelle due circoscrizioni elettorali. Il numero degli eletti nel Comune capoluogo non può superare la metà del numero complessivo dei consiglieri metropolitani da eleggere.

*Art. 6-ter.*

*(Indizione delle elezioni)*

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « dei consigli comunali » sono inse-

rite le seguenti: « e, nel caso di elezione diretta, dei consigli della città metropolitana »;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « dei consigli comunali » sono inserite le seguenti: « e, nel caso di elezione diretta, dei consigli della città metropolitana »;

c) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché delle città metropolitane ».

*Art. 6-quater.*

*(Presentazione delle liste e delle candidature a Sindaco e procedimento elettorale preparatorio)*

1. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata con decreto del Sindaco metropolitano dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del Consiglio metropolitano e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

2. La presentazione della candidatura a Sindaco metropolitano deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

3. Le liste dei candidati alla carica di Consigliere metropolitano sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

4. Per la presentazione delle liste circoscrizionali è necessaria la sottoscrizione di almeno 1.500 cittadini elettori residenti nella

città metropolitana nella quale si svolge la consultazione elettorale. alcuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti nel Consiglio metropolitano o in almeno una delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni.

5. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 20, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Sono competenti a eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari. Le sottoscrizioni possono essere effettuate anche con modalità telematica mediante posta elettronica certificata.

6. All'atto della presentazione delle liste e delle candidature a Sindaco i candidati Sindaco e i delegati di lista possono dichiarare il collegamento della lista che rappresentano con uno dei candidati a Sindaco.

7. In ciascuna lista circoscrizionale ciascuno dei due sessi è rappresentato in misura pari al 50 per cento, pena l'inammissibilità della stessa. Se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di un'unità rispetto all'altro genere.

#### Art. 6-*quinquies*.

##### (Votazioni)

1. Le votazioni per l'elezione del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano avvengono su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Sindaco metropolitano secondo le indicazioni di cui ai commi seguenti.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Sin-

daco metropolitano, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Sindaco metropolitano, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco metropolitano e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch'essa definita mediante sorteggio.

3. L'elettore può, a scelta, votare:

a) per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;

b) per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;

c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;

d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Sindaco metropolitano collegato; in tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.

4. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza.

5. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Sin-

daco metropolitano e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Sindaco e nulli i voti di lista.

Art. 6-*sexies*.

*(Operazioni dell'Ufficio elettorale)*

1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ottenuti;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

3. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

4. Qualora la lista o le liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale lista o tali liste collegate è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o alle liste contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In

caso di collegamento di più liste con il candidato proclamato eletto sindaco, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

5. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

6. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di sindaco metropolitano che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto. In caso di collegamento di più liste con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti alle liste collegate.

7. Compite le operazioni di cui al comma 6, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Art. 6-*septies*.

*(Modifica all'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56)*

1. Il comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: « Il sindaco e il consiglio metropolitano sono eletti direttamente secondo le disposizioni contenute nella presente legge, salvo che lo Statuto della città metropolitana preveda diversamente ».

Art. 6-*octies*.

*(Disposizioni di coordinamento e di attuazione)*

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Le città metropolitane che nel proprio statuto prevedono l'elezione diretta del sindaco e del consiglio sono tenute ad adeguare lo statuto alle disposizioni di cui alla presente legge entro i termini della scadenza elettorale successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge.

3. Al sindaco e ai consiglieri metropolitani si applicano gli articoli da 77 a 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6-novies.

(Abrogazioni)

1. Il comma 19 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.

2. Al comma 21 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato il secondo periodo.

**6.022.** Lollobrigida, Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**6.023.** Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Elezione diretta del presidente della provincia)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 66 sono abrogati.

2. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**6.024.** Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Elezione diretta del consiglio provinciale)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 67 a 78 sono abrogati.

2. I consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dall'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**6.025.** Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordina-

mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**6.026.** Silvestroni, Prisco, Montaruli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di Giunte provinciali e giunte metropolitane)*

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:

« 42-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico »;

b) al comma 54, della dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) la giunta provinciale »;

c) dopo il comma 56 è inserito il seguente:

« 56-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico. »

**6.027.** Silvestroni, Prisco, Montaruli.

**(Inammissibile)**

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**7.1.** Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, anche i cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, nonché i cittadini italiani loro familiari conviventi, che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano, per il periodo, compreso tra uno e dodici mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470 »;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Gli elettori di cui ai commi 1 e 1-bis votano per corrispondenza con le modalità indicate dall'articolo 12, previa opzione da esercitare, per ogni tornata elettorale e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4. Per tornata elettorale si intende l'insieme delle consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono nelle medesime date di convocazione e indizione dei comizi elettorali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e dell'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

3. Gli elettori di cui ai commi 1 e 1-bis che non hanno esercitato l'opzione esercitano il diritto di voto in Italia e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale e, nello specifico, nelle liste sezionali in cui risultano iscritti »;

02. all'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le parole: « diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, » sono sostituite dalle seguenti: « diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 4 »;

03. l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. – 1. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 2, è esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione, a mezzo posta elettronica oppure con ogni altro mezzo idoneo, corredata di copia di valido documento d'identità debitamente sottoscritta in calce dall'elettore. La comunicazione deve contenere documentazione idonea a dimostrare il luogo di residenza dell'elettore al cui indirizzo postale deve essere inviato il plico elettorale nonché, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ivi richiesti, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire, entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, al comune di ultima residenza in Italia o al comune risultante dalla fusione tra il comune di ultima residenza in Italia con altri comuni, nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, e al comune della sezione elettorale in cui i cittadini sono iscritti nei casi di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, a partire dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

3. Il comune che ha ricevuto le comunicazioni di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via informatica al Mi-

nistero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dal comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui all'articolo 1, comma 2, e i relativi indirizzi postali cui il plico deve essere inviato, annotandone i nomi sulle liste sezionali.

4. Il Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente a ogni votazione, dell'elenco elettorale degli aventi diritto di voto all'estero, costituito dal registro elettorale degli elettori residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione e dal registro elettorale degli elettori domiciliati temporaneamente all'estero che hanno esercitato l'opzione, e lo trasmette, per via informatica, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il trentesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia ».

04. all'articolo 4-*bis* della legge 27 dicembre 2001, n. 459 i commi da 1 a 4 sono abrogati;

05. all'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459:

a) al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « , ferma restando la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4 »;

b) il comma 2 è abrogato.

06. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari informano gli elettori residenti all'estero sulle nuove modalità di partecipazione alle elezioni disciplinate dai precedenti commi, fermi restando gli strumenti di informazione periodica di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

*Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-*bis*. Sono abrogati gli articoli 4, 6, 16, 17 e 23, nonché l'articolo 1, comma 1, lettera c), l'articolo 5, comma 8, e l'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

**7.2.** Siragusa, Dori, Menga.

*(Inammissibile)*

*Al comma 1, premettere i seguenti commi:*

01. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: « dalla presente legge » sono inserite le seguenti: « , previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4 »;

il comma 3 è sostituito dal seguente: « In caso di mancata opzione, gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti ».

02. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

« Art. 4.

In occasione di ogni consultazione elettorale, l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, viene esercitata mediante comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di *referendum* popolare, l'elettore può esercitare l'opzione entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che non hanno esercitato il diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 1. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1 ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione,

l'elettore della necessità di esercitare l'opzione di cui all'articolo 1 specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione ».

03. All'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 2 è abrogato.

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 4 è abrogato ».

**7.3.** Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Alemanno.

**(Inammissibile)**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, premettere i seguenti:*

01. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

« Art. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero votano in Italia, nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti.

2. I cittadini italiani residenti all'estero iscritti nel Registro degli elettori residenti all'estero, di cui al comma 4, votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 2 possono esercitare il diritto di voto in Italia e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

4. È istituito il Registro degli elettori residenti all'estero, al quale ogni cittadino italiano residente all'estero è tenuto ad iscriversi per esercitare il diritto di voto all'estero per le elezioni delle Camere, per il *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138

della Costituzione, per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di iscrizione al registro degli elettori residenti all'estero e della sua gestione. In ogni caso l'iscrizione al registro degli elettori è valida per 5 anni, può avvenire in qualsiasi momento anche con l'utilizzo di modalità informatiche. Il decreto altresì deve garantire che durante i 5 anni di iscrizione al registro, l'elettore può votare per tutte le elezioni che si tengono all'estero (Comites, referendum abrogativi, referendum costituzionali, elezioni di Camera e Senato), nonché garantire la possibilità per gli elettori iscritti al registro durante i 5 anni di cancellare l'iscrizione o esercitare l'opzione di voto in Italia per le singole elezioni e per i referendum, assicurare agli elettori iscritti al registro residenti all'estero la fornitura di certificati elettorali digitali o cartacei necessari in fase di votazione, predisporre un programma di informazione che assicuri che ogni cittadino sia informato all'atto di iscrizione all'Aire del registro degli elettori, predisporre altresì un programma di informazione sulle modalità di registrazione per coloro che sono già iscritti all'Aire e predisporre un programma che inviti l'elettore al rinnovo dell'iscrizione all'avvicinarsi del termine per il rinnovo della medesima iscrizione.»;

02. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è soppresso;

03. L'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

« Art. 5.

1. Il Governo mediante unificazione dei dati del Registro degli elettori residenti all'estero, di cui all'articolo 1, comma 4, e dell'elenco degli elettori di cui all'articolo 4-bis della presente legge, predisporre le liste elettorali, distinte secondo le riparti-

zioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 2. »;

b) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Le buste affrancate e il tagliando del certificato elettorale sono dotati di apposito codice a barre o di altri sistemi a lettura ottica e in generale di decifrazione che, nel rispetto della segretezza del voto, assicurino la tracciabilità dei plichi e garantiscano la correttezza delle operazioni di voto »;

1-ter. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: « il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata » sono sostituite dalle seguenti: « il plico contenente la scheda elettorale e la relativa busta (busta piccola) ed una busta affrancata »;

2) al comma 6, le parole da: « nell'apposita busta » fino a: « diritto di voto » sono sostituite dalle seguenti: « tale scheda nella busta piccola, la sigilla e la inserisce nella busta affrancata insieme ad un certificato elettorale »;

c) al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole: « coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario » sono aggiunte le seguenti: « anche avvalendosi di appositi strumenti di lettura dei codici a barre o degli altri sistemi di lettura ottica nonché di decifrazione di dati di cui all'articolo 11, comma 2-bis: ».

**7.4.** Siragusa, Dori, Menga.

**(Inammissibile, limitatamente alla lettera a)**

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti: « b) Ame-

rica centrale e meridionale; c) America settentrionale, Africa, Asia, Oceania e Antartide ».

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso 1-quater, lettera c), sopprimere le parole: e d).*

**7.5.** Siragusa, Dori, Menga.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I seggi sono distribuiti tra le ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ad ogni ripartizione è assegnato minimo un seggio ».

**7.6.** Siragusa, Dori, Menga.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le buste preaffrancate e il tagliando del certificato elettorale sono dotati di apposito codice a barre o di altri sistemi a lettura ottica e in generale di decifrazione che, nel rispetto della segretezza del voto, assicurino la tracciabilità dei plichi e garantiscano la correttezza delle operazioni di voto ».

1-ter. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario » sono aggiunte le seguenti: « , anche avvalendosi di appositi strumenti di lettura dei codici a barre o degli altri sistemi di lettura ottica

nonché di decifrazione di dati di cui all'articolo 11, comma 2-bis ».

**7.7.** Siragusa, Dori, Menga.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

« 9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia per il solo anno 2022. »

*Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: a decorrere dall'anno con le seguenti: per l'anno.*

**7.8.** Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

Art. 7-bis.

*(Delega al Governo per la determinazione del sistema di voto e di scrutinio elettronico per le consultazioni nella circoscrizione Estero)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, un decreto legislativo per la determinazione del sistema di voto e di scrutinio elettronico per le consultazioni nella circoscrizione Estero, in relazione:

a) all'elezione delle Camere;

b) ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

c) alle elezioni di rinnovo dei Comitati degli Italiani all'estero (Comites);

d) alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia alle quali partecipano i cittadini italiani residenti in Stati dell'Unione europea o in altri Stati esteri che non abbiano optato per il voto nello Stato dell'Unione di residenza come previsto dalla normativa vigente.

## Art. 7-ter.

(Principi e criteri direttivi generali)

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7-bis è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) tutelare la segretezza del voto;
- b) garantire la chiarezza e la comprensibilità del sistema di voto, al fine di consentirne l'utilizzo a tutti i cittadini elettori;
- c) assicurare che le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano in forma automatizzata, al fine di impedire la contraffazione o l'annullamento delle indicazioni di voto ovvero di parte della documentazione elettorale;
- d) consentire, nel rispetto della segretezza del voto, la tracciabilità dell'espressione del voto, in caso di verifiche effettuate a seguito di ricorsi giudiziari;
- e) assicurare idonei strumenti di sicurezza del voto rispetto ad attacchi di tipo informatico e telematico.

## Art. 7-quater.

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 7-bis, il Governo determina, per le medesime consultazioni elettorali, le modifiche del procedimento elettorale che si rendano eventualmente necessarie in seguito all'introduzione del sistema di voto elettronico.

## Art. 7-quinquies.

1. Lo schema del decreto legislativo di cui all'articolo 7-bis è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, del parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni competenti per materia.

**7.01.** Siragusa, Dori, Menga.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

## Art. 7-bis.

(Opuscolo informativo)

1. In occasione di ogni consultazione referendaria, il Ministero dell'interno predispose un opuscolo informativo contenente una descrizione neutrale ed imparziale del quadro normativo di riferimento del *referendum*, nonché le posizioni dei comitati rispetto alle ragioni del sì e del no. Tale opuscolo è reso disponibile agli elettori entro il sessantesimo giorno precedente la consultazione.

**7.02.** Siragusa, Dori, Menga.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

## Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di urne elettorali)

1. All'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: « la votazione » sono inserite le seguenti: « sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse, e ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023; ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad ap-

portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**7.03.** Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Modifica all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223)*

1. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la parola: « 500 » è sostituita dalla seguente: « 700 ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo giorno del secondo semestre successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**7.04.** Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

DIS. 1.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, un decreto legislativo con la finalità di rendere il plico tracciabile e garan-

tire la personalità del voto sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire che il plico elettorale sia tracciabile sia per quanto riguarda la data di spedizione del plico elettorale, sia per quanto riguarda la ricezione del medesimo plico elettorale dal consolato, sia per quanto riguarda l'apertura del plico elettorale nel seggio elettorale;

b) assicurare che il plico elettorale non contenga il certificato elettorale;

c) garantire che la verifica dell'identità dell'elettore avvenga con modalità tali da assicurare il rispetto della personalità del voto, rendendo il medesimo plico elettorale inutilizzabile da chiunque non sia il legittimo destinatario del plico, anche utilizzando strumenti tecnologici per validare il plico elettorale del destinatario.

2. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo determina, per le medesime consultazioni elettorali, le modifiche al procedimento elettorale che si rendano eventualmente necessarie. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

**Dis.1.01.** Siragusa, Dori, Menga.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Delega al Governo per la determinazione del sistema di voto e di scrutinio elettronico per le consultazioni nella circoscrizione Estero)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un decreto legislativo per la determinazione del sistema di voto e di scrutinio elettronico per le con-

sultazioni nella circoscrizione Estero, in relazione:

- 1) all'elezione delle Camere;
- 2) ai *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- 3) alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all'estero (Comites);
- 4) alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia alle quali partecipano i cittadini italiani residenti in Stati dell'Unione europea o in altri Stati esteri che non abbiano optato per il voto nello Stato dell'Unione di residenza come previsto dalla normativa vigente.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) tutelare la segretezza del voto;
- 2) garantire la chiarezza e la comprensibilità del sistema di voto al fine di consentirne l'utilizzo a tutti i cittadini elettori;
- 3) assicurare che le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano in forma automatizzata, al fine di impedire la con-

traffazione o l'annullamento delle indicazioni di voto ovvero di parte della documentazione elettorale;

4) consentire, nel rispetto della segretezza del voto, la tracciabilità dell'espressione del voto, in caso di verifiche effettuate a seguito dei ricorsi giudiziari;

5) assicurare idonei strumenti di sicurezza del voto rispetto agli attacchi di tipo informatico e telematico

3. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo determina, per le medesime consultazioni elettorali, le modifiche del procedimento elettorale che si rendano eventualmente necessarie in seguito all'introduzione del sistema di voto elettronico.

4. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, del parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni competenti per materia.

**Dis.1.02.** Siragusa, Dori, Menga.

**(Inammissibile)**

## ALLEGATO 2

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli.**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME BASE**

## Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose)*

1. L'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 143. – *(Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti)* – 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141 del presente testo unico, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi, riscontrabili nelle finalità e nello svolgimento dei procedimenti amministrativi di specifici atti di gestione o di indirizzo politico-amministrativo, che attestano la sussistenza di collegamenti diretti di carattere organico con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile, degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, del presente testo unico, ovvero di forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione sostanziale del procedi-

mento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali, provinciali e delle città metropolitane, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, scelti tra i soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 144, comma 1-bis, che non esercitano le proprie funzioni nel territorio della provincia dell'ente, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, prorogabili una sola volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Il prefetto comunica le risultanze dell'attività svolta dalla commissione di cui al comma 2 al sindaco o al rappresentante legale dell'ente locale, il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione,

ha facoltà di inviare al prefetto una memoria scritta contenente eventuali controdeduzioni. Entro i successivi trenta giorni il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione con allegate le risultanze dell'attività della commissione e l'eventuale memoria del sindaco o del rappresentante legale dell'ente locale. Nella relazione si dà conto dell'eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale, provinciale o della città metropolitana, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale e si dà riscontro alle eventuali controdeduzioni prodotte dal sindaco o dal rappresentante legale dell'ente locale, dandone comunicazione al sindaco o al rappresentante legale dell'ente. Nella relazione sono altresì indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antiggiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente un procedimento penale, il prefetto può chiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente comunicato alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate e i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica al-

trèsì, in modo specifico, gli amministratori o il personale dell'ente ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e da ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, provvedendo alla sospensione cautelare del dipendente dall'impiego, anche in deroga alle norme previste in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, o del dirigente dal rapporto di diritto pubblico o privato in essere, con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

6. Se a seguito degli accertamenti della commissione di cui al comma 2 si registrano forme di condizionamento di cui al comma 1 che escludono il coinvolgimento del livello di responsabilità politica degli amministratori dell'ente locale, il prefetto può proporre l'attribuzione al Segretario dell'ente o al Direttore generale, laddove previsto, di poteri straordinari, ai sensi del presente testo unico, con poteri di avocazione delle funzioni gestionali, amministrative e finanziarie dei servizi interessati dalla relazione di cui al comma 3. Qualora il Segretario dell'ente o il Direttore generale siano interessati dalla relazione di cui al comma 3 in quanto emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti di carattere

organico degli stessi con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, il prefetto propone la nomina di un commissario straordinario che esercita le funzioni di Segretario dell'ente o di Direttore generale, laddove previsto, con gli stessi poteri straordinari di cui al primo periodo. Il commissario straordinario per le funzioni gestionali e amministrative dell'ente locale è nominato con decreto del Ministro dell'interno ed esercita le funzioni a esso attribuite per un periodo di diciotto mesi, indipendentemente dalle consultazioni elettorali e amministrative e provvede ad adottare i necessari provvedimenti di riorganizzazione burocratico-amministrativa finalizzati a contrastare ogni possibile forma di condizionamento di tipo mafioso o similare. Su proposta del prefetto, con decreto del Ministro dell'interno sono altresì attribuiti i poteri straordinari di cui al presente articolo al Segretario dell'ente o al direttore generale, laddove previsto, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile di sei mesi, indipendentemente dalle consultazioni elettorali o amministrative.

7. La commissione straordinaria, d'intesa con il comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144, può chiedere la sostituzione dei lavoratori dipendenti dell'ente sospesi ai sensi del comma 5, tramite l'utilizzo di liste di mobilità o di graduatorie vigenti.

8. Qualora, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 7, non sia possibile sostituire tutti o parte dei lavoratori dipendenti dell'ente sospesi ai sensi del comma 5, la commissione straordinaria può ricorrere, per le posizioni lavorative rimanenti, all'istituto del comando tra enti, ai sensi degli articoli 30, comma 2-*sexies*, e 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

9. I lavoratori dipendenti provenienti dalle liste di mobilità o da graduatorie vigenti ai sensi del comma 7, ovvero co-

mandati da altre amministrazioni ai sensi del comma 8, ricevono un incentivo economico pari al 10 per cento della retribuzione complessiva, per la sola durata della sospensione cautelare di cui al comma 5.

10. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

11. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. La relazione e il decreto sono resi pubblici nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno.

12. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

13. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

14. Il decreto di scioglimento ha effetto per un periodo di dodici mesi, prorogabile motivatamente fino al massimo di diciotto mesi in casi eccezionali, dandone comu-

nicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

15. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

16. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, previo contraddittorio da svolgersi nel termine massimo

di dieci giorni dall'avvio del procedimento, sospende i titolari degli organi dalla carica ricoperta nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 14 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

17. Si fa comunque luogo allo scioglimento degli organi, ai sensi del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141. Gli accertamenti in ordine alle condotte degli amministratori e del personale dell'ente, ai sensi del presente articolo, non sono in alcun modo preclusi dallo scioglimento dell'ente per motivi diversi da quelli di cui al medesimo articolo ».

#### Art. 2.

*(Introduzione dell'articolo 143-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata in carica dei consigli comunali e provinciali in caso di annullamento del provvedimento di scioglimento)*

1. Dopo l'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« Art. 143-bis. — *(Durata in carica dei consigli comunali e provinciali in caso di annullamento del provvedimento di scioglimento)* — 1. Nei casi previsti dagli articoli 141, comma 1, lettera a), e 143, l'impugnazione giurisdizionale del decreto di scioglimento sospende il decorso dei termini della consiliatura fino alla definizione del giudizio.

2. Nel caso di annullamento del decreto di scioglimento, il periodo compreso fra la pubblicazione del medesimo e la reintegrazione degli organi elettivi non si computa ai fini del termine della consiliatura ».

#### Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,*

n. 261, in materia di commissione straordinaria e comitato di sostegno e monitoraggio)

1. All'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Presso il Ministero dell'interno è costituito uno speciale elenco a cui possono accedere, per titoli, funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza, tra i quali sono scelti i commissari componenti delle commissioni di indagine, dei comitati di sostegno e monitoraggio e i tre componenti delle commissioni straordinarie. In caso di insufficienza numerica dei soggetti iscritti nell'elenco medesimo i commissari sono scelti tra i funzionari della carriera prefettizia non iscritti nell'elenco. L'elenco è trasmesso, anche in caso di aggiornamento, alle Camere.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità, i criteri e i requisiti per la costituzione dell'elenco di cui al comma 1-bis.

1-quater. I membri della commissione straordinaria devono dedicarsi in via esclusiva alle funzioni loro assegnate e almeno uno, anche a turno, deve assicurare la propria presenza presso la sede dell'ente locale durante il normale orario lavorativo e la sua reperibilità, in caso di urgenza, fuori di tale orario »;

c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il comitato di sostegno e monitoraggio verifica, per i sei mesi successivi alla conclusione della gestione straordinaria, il buon andamento e l'imparzialità degli enti locali, in particolare per quanto riguarda il buon funzionamento dei servizi e la correttezza delle procedure per l'assegnazione di incarichi, servizi, appalti e altri compiti ».

Art. 4.

(Introduzione dell'articolo 144-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consiglio dei cittadini)

1. Dopo l'articolo 144 del testo unico di cui al datore legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 144-bis. – (Organi di rappresentanza) – 1. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinata l'istituzione di un organo di rappresentanza dei cittadini e del mondo dell'associazionismo, che coadiuva la commissione straordinaria di cui all'articolo 144 per tutto il periodo di commissariamento. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce criteri e modalità di nomina dei componenti di tali organi e ne definisce i compiti e il funzionamento ».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 145-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incentivi in caso di scioglimento di enti locali)

1. All'articolo 145-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. La commissione straordinaria, d'intesa con il comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144, al fine di ripristinare i servizi essenziali e il buon funzionamento dell'amministrazione dell'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143, può chiedere un finanziamento alla società Cassa depositi e prestiti Spa. L'importo di tale finanziamento deve essere determinato in base a un conto preventivo dei costi che si prevedono di sostenere ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche e le modalità di richiesta, di erogazione e di restituzione di tali finanziamenti.

*4-ter.* Agli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 le regioni riservano spazi finanziari nell'ambito del proprio patto di stabilità verticale.

*4-quater.* Gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per la durata di cinque anni dal termine della gestione straordinaria di cui al medesimo articolo 143, per le procedure relative agli appalti di opere, lavori, forniture o servizi, compresi i bandi di gara e le procedure negoziali per l'ac-

quisizione di beni e servizi, anche sotto forma di trattativa privata, si avvalgono della centrale di committenza della regione di appartenenza, ove costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero della società Consip Spa.

*4-quinquies.* I contratti stipulati dagli enti locali in violazione degli obblighi di cui al comma *4-quater* sono nulli. ».